



S E N T E N Z A N . 6 6 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73623

R I P R O P O S T O D A

(OMISSIS);

tutti nella qualità di eredi di (omissis), e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Maria Mazza (del foro di Nola), nonché elettivamente domiciliati a Ottaviano (NA) in via Piediterra n° 1 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con atto depositato presso questa Sezione il 6 giugno 2022, hanno riproposto un giudizio originariamente incardinato il 6 novembre 2020 dinanzi al tribunale di Napoli Nord da (omissis), coniuge della (omissis) e padre degli altri odierni ricorrenti, nonché *ex* dipendente ferroviario collocato a riposo il 24 dicembre 1994 e

poi deceduto il 2 marzo 2021, in riferimento ad una trattenuta mensile di circa 148 euro: la cui applicazione, inizialmente, era stata circoscritta dall'INPDAP al periodo tra il luglio 2001 ed il febbraio 2002; e che, invece, era poi proseguita ininterrottamente.

Nel riproporre il giudizio originario, riguardo al quale con sentenza n° 1551/2022 il giudice ordinario adito aveva declinato la giurisdizione in favore di questa Corte, gli eredi hanno sottolineato che nessuna motivazione era stata mai offerta dall'INPDAP prima e dall'INPS poi rispetto all'applicazione di quella trattenuta ed alla sua perpetuazione. Perciò di quest'ultima essi hanno domandato la restituzione, relativamente all'arco temporale dal 1° marzo 2002 fino alla data di morte del loro dante causa.

2. Con comparsa depositata il 13 dicembre 2022 si è costituito l'INPS, eccependo la prescrizione decennale del credito attoreo ed evidenziando l'omesso rinvenimento del fascicolo INPDAP. Inoltre, nel merito, l'INPS ha rinvenuto la fonte della trattenuta in questione nella delibera n° 12 "... emessa dal datore di lavoro del dante causa ..." degli odierni ricorrenti; ed altresì ha ascritto al pensionato l'onere di provare l'inesistenza di un indebito.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 16 gennaio 2023 è stato assegnato all'INPS termine per ulteriori ricerche sulla documentazione pregressa, anche per quanto concerne l'asserita scaturigine della trattenuta dal rapporto di lavoro del *de cuius*, e comunque per produrre i cedolini da novembre 2020 a marzo 2021.

Infine, evasa dall'INPS tale ordinanza il 30 gennaio 2023, all'udienza del 23 ottobre 2023 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Nonostante quanto versato in atti dall'INPS in esecuzione dell'ordinanza emessa all'udienza del 16 gennaio 2023, permangono frammentari i dati sostanziali concernenti l'indebito da cui è scaturita la trattenuta oggetto del contendere.

Invero, nell'ambito dell'allegato 8 a quella produzione documentale, è rinvenibile una delibera dell'allora Ferrovie dello Stato s.p.a., *ex* datrice di lavoro del *de cuius*, recante il n° 12 e la data del 17 gennaio 2000: la quale parrebbe consistere nel provvedimento di attribuzione della pensione. Tuttavia, in essa, non appare enunciata alcuna trattenuta sulla pensione di cui, secondo quanto indicato in un'altra nota di quella medesima società in data 4 gennaio 2000, era in godimento fin dal 24 dicembre 1994.

Altresì quella medesima delibera era richiamata in una nota inviata dall'INPDAP al pensionato il 18 giugno 2001 (all. 11 alla riproposizione); ma in tale documento veniva comunicata soltanto l'applicazione di una trattenuta di 286.916 lire, equivalenti a 148,18 euro, per ciascuno dei mesi da luglio 2001 a febbraio 2002 “... per applicazione della ...” predetta delibera.

5. Invece, alla luce dei cedolini pensionistici del *de cuius* prodotti dagli eredi fino all'ottobre 2020 (all. 10 alla riproposizione) e dall'INPS per il periodo successivo (deposito 30 gennaio 2023), l'applicazione della trattenuta in questione è proseguita, con l'assai ambigua denominazione di “recupero cautelativo”, ininterrottamente dal marzo 2002 fino al marzo 2021: nella misura di 148 euro esatti fino all'ottobre 2002 e di 148,18 euro a partire dal mese successivo, nonché in misura duplicata in coincidenza con il pagamento della tredicesima mensilità.

Inoltre è pacifico come quella trattenuta non riflettesse un credito vantato nei confronti del pensionato dall'INPS o dal suo dante causa: il che, a maggior ragione,

lascia gravare sull'*accipiens* l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla trattenuta stessa, in piena consonanza con la giurisprudenza invocata dall'odierno resistente (Cass. n° 18046/2010). Né l'INPS ha dimostrato che sia stato riversato alcunché al terzo creditore, quale che esso sia: talché, rettamente, l'odierna pretesa restitutoria viene proposta contro l'INPS stesso, detentore delle somme in questione.

6. Altresì questi riconosce come, nel caso di specie, sia quello decennale il termine di prescrizione applicabile: che parte ricorrente ha dimostrato di aver via via utilmente interrotto: grazie a due atti pervenuti all'INPDAP, l'uno il 21 marzo 2006 e l'altro il 21 aprile 2011, la cui ricezione appare dimostrata dal timbro apposto manualmente dall'allora ufficio di Napoli Centro; e ad un ulteriore atto pervenuto all'INPS, tramite raccomandata, il 7 novembre 2019 (all. 15 alla riproposizione).

7. Infine, alla conseguente condanna dell'INPS a restituire agli eredi le somme trattenute al *de cuius* dal marzo 2002 al marzo 2021, altresì in misura duplice in concomitanza con la tredicesima mensilità di ciascuno degli anni ricompresi in quell'arco temporale, vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di rispettiva effettuazione di ciascuna trattenuta sino al di dell'effettivo soddisfo.

8. L'integrale soccombenza trae con sé la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite: le quali, in considerazione del complessivo ammontare delle trattenute che l'INPS è obbligato a restituire agli eredi del *de cuius*, vanno liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avvocato Antonello Maria Mazza, dichiaratosi antistatario nell'atto di riproposizione dell'odierno giudizio.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73623, proposto da (omissis), tutti nella qualità di eredi di (omissis), contro l'INPS:

- 1) condanna l'INPS a restituire agli eredi di (omissis) la somma lorda di 148,18 euro a lui trattenuta in ciascuna mensilità dal marzo 2002 al marzo 2021 ed in misura duplice in concomitanza con la tredicesima mensilità di ciascuno degli anni ricompresi in quell'arco temporale, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di rispettiva effettuazione di ciascuna trattenuta sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- 2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 3) distrae le spese di cui al punto 2 in favore dell'avv. Antonello Maria Mazza, dichiaratosi antistatario;
- 4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23 ottobre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.02.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli